



Tribunale di Arezzo
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza congiunta depositata in data di ieri precedente, dal creditore intervenuto e dall'esecutata;

visto l'art. 624-bis c.p.c;

rilevato che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione ex art 624-bis e tutti i soggetti costituiti nel processo, ivi compreso il debitore, hanno prestato il loro consenso;

SOSPENDE

il processo **per 5 mesi**

REVOCA

conseguentemente l'asta prevista per il 8.4.2025

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni prima della scadenza del termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.

AVVISA

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

Si comunichi.

Arezzo, lì 4 aprile 2025

Il giudice dell'esecuzione
Federico Pani